

Milano, 17 settembre 2020

Spettabile

Consob

Divisione Strategie Regolamentari

Via Giovanni Battista Martini n. 3

00198 - **Roma**

A mezzo del SIPE - Sistema Integrato Per l'Esterno

Oggetto: osservazioni e proposte di modifica al documento di consultazione recante “*Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari*” del 23 luglio 2020.

Spettabile Autorità,

in nome e per conto delle nostre associate, siamo con la presente a formulare, nei termini qui di seguito esposti, alcune osservazioni e proposte di modifica in relazione al documento posto in pubblica consultazione in data 23 luglio 2020 - che ha lo scopo di modificare, per quanto qui di interesse, il Titolo IX del “Regolamento Intermediari” (adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) - titolato “*Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari*” (di seguito, il “**Documento**”).

Preliminarmente, sulla base degli approfondimenti condotti dalle nostre Associate, riteniamo opportuno esprimere apprezzamento per le proposte oggetto della consultazione. L’“Opzione Regolamentare 1” scelta da Codesta Spettabile Autorità trova positivo accoglimento da parte delle nostre Associate in quanto consente di promuovere una generale semplificazione della disciplina contenuta nel “Regolamento Intermediari” e delle conseguenti soluzioni operative di *compliance*.

Si ritiene che l’approccio *principle-based* prescelto sia infatti a favore di:

- una maggiore considerazione anche delle realtà estere e, in particolare, comunitarie, operanti sul territorio nazionale nonché, in linea di principio, coerenza con gli obiettivi del progetto di *Capital Market Union*;
- una maggiore flessibilità a disposizione degli intermediari, in particolare esteri, nel definire modalità operative di *compliance* (alla disciplina) anche in funzione della complessità delle attività svolte, dell’organizzazione tra “Casa Madre” e relativa *branch* italiana, della tipologia di clientela servita, della portata e del livello dei servizi prestati, oltre al grado di capillarità della rete operativa.

In tale contesto, si ritiene opportuno comunque fornire a Codesta Spettabile Autorità l’interpretazione delle nostre Associate che origina dalla lettura delle previsioni degli “*Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze*”, adottati dall’ESMA in data 17 dicembre 2015 (di seguito, gli “**Orientamenti ESMA**”). Tale interpretazione, nel favorire la *compliance* alla normativa richiamata, intende valorizzare le iniziative operative sinora poste in essere dagli operatori nonché le soluzioni organizzative in materia originarie dalle “Case Madri” valevoli anche, in linea di principio, per il personale delle *branch* italiane.

* * *

Art. 78, comma 5, lett. c), del Documento.

In merito all'introduzione dell'obbligo, posto in capo agli intermediari, di *“adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti?”*, si chiede conferma del fatto che l'obbligo previsto dal sopracitato art. 20 degli Orientamenti ESMA volto ad *“assicurare che il personale addetto alla prestazione di servizi pertinenti ai clienti sia valutato sulla base del conseguimento di una qualifica idonea”* (cd. *“appropriate qualification”*) - da intendersi come *“una qualifica o altro esame o corso di formazione che soddisfi i criteri⁽¹⁾ stabiliti nei presenti Orientamenti”* - possa ritenersi soddisfatto (anche) attraverso l'attività di *training* (corredata da test di verifica) offerta al personale, preliminarmente all'avvio dell'attività, da parte dei medesimi intermediari.

Tale lettura, peraltro, a parere di chi scrive, risulta in linea con quanto indicato dagli Orientamenti ESMA sub *“Esempi relativi alla parte V.IV”*, ove si precisa che *“affinché il personale possieda una “qualifica idonea” è necessario uno sviluppo professionale continuo o permanente. Questo processo dovrà basarsi su materiali aggiornati e saggiare le conoscenze del personale in materia, ad esempio, di modifiche normative o nuovi prodotti e servizi disponibili sul mercato. Tale valutazione continua: può richiedere lo svolgimento di attività di formazione sotto forma di corsi, seminari, studio o apprendimento indipendente; e include domande di verifica atte a dimostrare che il personale possiede le conoscenze e competenze necessarie. L'impresa di investimento verifica l'adeguatezza del percorso di sviluppo professionale continuo offerto al personale addetto alla prestazione di servizi pertinenti”*.

A tal proposito, si chiede altresì conferma del fatto che, in caso di trasferimento di personale - già in possesso di tale *“qualifica idonea”* - da un intermediario a un altro, l'attività di valutazione di cui al citato punto 20 degli Orientamenti ESMA sia da considerarsi assolta con riferimento, quanto meno, all'anno di competenza del trasferimento.

* * *

Art. 78, comma 5, lett. c) e lett. d), del Documento.

In merito all'introduzione dell'obbligo, posto in capo agli intermediari, di *“dotarsi di procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20”* degli Orientamenti ESMA e, in particolare, di *“procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti”*, si chiede conferma circa la possibilità - per le succursali delle banche estere comunitarie - di adottare, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui al punto 15 degli Orientamenti ESMA, le procedure e i piani formativi disposti dalla propria Casa Madre laddove in linea con gli Orientamenti ESMA, oltretutto con la normativa italiana, e ritenuti dalle succursali medesime adeguati al *“tipo di servizio prestato”* e alle *“caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti”*.

* * *

In aggiunta a quanto sopra, richiamando quanto già argomentato con comunicazione datata 20 novembre 2018 a firma della scrivente Associazione, si chiede nuovamente, con riferimento alle Vostre Q&A del 5

⁽¹⁾ Nella specie, i criteri relativi alle conoscenze e competenze del personale addetto alla fornitura di informazioni e/o alla prestazione di consulenza in materia di investimento (punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA).

ottobre 2018 e, in particolare, alla Q&A n. 1, che non si applichino i requisiti di conoscenza e competenza previsti dal Documento per tutto il personale delle succursali di banche estere comunitarie che opera “*cross-border*” (di seguito, il “personale viaggiante”) in libera prestazione di servizi poiché tale personale è già tenuto, nel paese di origine (in cui opera la Casa Madre), al rispetto (*alias* possesso) dei requisiti di conoscenza e competenza di cui agli Orientamenti ESMA.

In ragione di quanto sopra, si chiede di considerare l’esclusione del personale viaggiante dall’applicazione dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al Documento.

* * *

Da ultimo, è interesse della scrivente Associazione rappresentare a Codesta Spettabile Autorità l’esigenza delle nostre Associate, in vista dell’ormai prossima pianificazione delle attività di *training* da destinarsi al personale per l’anno 2021, di conoscere quanto prima possibile la data di entrata in vigore della nuova disciplina in commento. A fronte di ciò, si chiede di far sì che la nuova disciplina regolamentare, ad oggi in consultazione, entri in vigore entro il prossimo 31 dicembre 2020, sì da essere vigente a partire dal 1° gennaio 2021. Alternativamente, sempre entro il prossimo 31 dicembre 2020, si chiede a Codesta Spettabile Autorità di rendere nota la data di entrata in vigore di detta disciplina.

* * *

Restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica contenute nella presente comunicazione e, con l’occasione, ci rendiamo disponibili a un incontro a tal fine destinato.

Con i nostri più cordiali saluti.

Enrico Tupone
(Segretario Generale)

